



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Lampedusa

-----

AI VEDASI ELENCO INDIRIZZI

VIA PEC – ALLEGATI 1

**Argomento:** Ordinanza n° 11/2016 – (Applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2012 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 Marzo 2012 “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”).

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, copia dell’ordinanza in argomento emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 30.04.2016

p.IL CAPO AREA  
Tecnica/Amministrativa/Operativa t.a.  
Capo 1° Cl. Np CARVANA Nicola  
Sc. 1°Cl. Np/Ph SILVESTRI Enrico

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enrico Silvestri', written over a circular stamp or seal.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA  
LAMPEDUSA

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N. \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o il TRIBUNALE QUESTURA	Prefettura.agrigento@interno.it 92100 - AGRIGENTO Gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 92100 - AGRIGENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE COMANDO MARITTIMO SICILIA MARIDROGRAFICO GENOVA MARICOMLOG NAPOLI MARITECNOFARI LA SPEZIA	<a href="mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it">dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it</a> <a href="mailto:m.sicilia.coan@marina.difesa.it">m.sicilia.coan@marina.difesa.it</a> <a href="mailto:maridrografico.genova@postacert.difesa.it">maridrografico.genova@postacert.difesa.it</a> <a href="mailto:maricomlog@postacert.difesa.it">maricomlog@postacert.difesa.it</a> <a href="mailto:maritecnofari.sp@postacert.difesa.it">maritecnofari.sp@postacert.difesa.it</a> <a href="mailto:marifari.messina@postacert.difesa.it">marifari.messina@postacert.difesa.it</a>
MARIFARI MESSINA	
CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE) UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (TUTTI) UFFICI LOCALI MARITTIMI (TUTTI)	VIA PEC
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI STAZIONE CARABINIERI (P.P. MM/NN) STAZIONE CARABINIERI Aeronautica Militare	92100 - AGRIGENTO 92010 - LAMPEDUSA 92010 - LINOSA 92010 - Lampedusa
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BRIGATA GUARDIA DI FINANZA (P.P. OTC)	92100 - AGRIGENTO 92010 - LAMPEDUSA
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	92010 - LAMPEDUSA
COMUNE VIGILI URBANI ENAC	92010 - LAMPEDUSA E LINOSA <a href="mailto:polmunlampedusa@libero.it">polmunlampedusa@libero.it</a> <a href="mailto:aero.lampedusa@enac.gov.it">aero.lampedusa@enac.gov.it</a>
USTICA LINES AGENZIA MARITTIMA STRAZZERA SOCIETÀ NAVIGAZIONE SICILIANA TRAGHETTI DELLE ISOLE Associazione Armatori (Piero Billeci) Co.Ge.Pa. Pietro Riso ANAPI Pesca	91100 - TRAPANI 92010 - LAMPEDUSA Societanavigazione Siciliana@pec.it <a href="mailto:INFO@TRAGHETTIDELLEISOLE.IT">INFO@TRAGHETTIDELLEISOLE.IT</a> <a href="mailto:Piero.billeci@libero.it">Piero.billeci@libero.it</a> <a href="mailto:totomartello@libero.it">totomartello@libero.it</a> <a href="mailto:pietroriso@alice.it">pietroriso@alice.it</a>
<b>DISTRIBUZIONE INTERNA</b> SEZIONE TECNICA MEZZI NAUTICI SEZIONE OPERATIVA	



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA  
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922970141  
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 11/2016

**(Applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti in data 2012 pubblicato in G.U. Serie Generale n.56 del 7 Marzo 2012 “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”)**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTA:** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;
- VISTA:** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2002 “Istituzione dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 02 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n.56 del 7 marzo 2012, “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”, con particolare riferimento all’articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all’interno dei medesimi perimetri;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1 del D.M. 2 marzo 2012 riconosce a questa Autorità Marittima, la facoltà di disporre - nell’ambito della fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree individuate dal Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2002 “Istituzione dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003 - limiti di distanza differenti, in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l’accesso e l’uscita dai porti;
- VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n.0028629 in data 27 marzo 2012, avente ad oggetto “Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”
- VISTA:** la nota prot. DPN/4D/2006/2398 datata 30 gennaio 2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione per la protezione della natura, pervenuta per il tramite del Reparto Ambiente Marino Corpo delle Capitanerie di Porto – Ufficio I – con foglio prot. RAM/382/1/2006 del 01/02/2006, con la quale il superiore dicastero ha autorizzato l’istituzione dei punti di ancoraggio proposti a condizione che sussista l’effettiva gravità delle condizioni meteomarine in atto e l’impossibilità che la nave trovi diverso sicuro ridosso al di fuori delle zone dell’Area Marina Protetta;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme ai fini della Sicurezza della Navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle suddette operazioni, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima;
- VISTI** gli artt. 2,16,17,62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento;

**RENDE NOTO**

che il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, di cui all’articolo 1, comma 1, del succitato decreto 2 marzo 2012, per le motivazioni enunciate in premessa, è modificato dall’articolo 1 della presente Ordinanza;

## ORDINA

### Articolo 1

**(Esercizio del potere di deroga di cui all'articolo 1 comma 1 del D.M. 2 marzo 2012)**

In deroga a quanto stabilito dal al Decreto Ministeriale 2 marzo 2012, nella fascia di mare ricompresa tra il perimetro esterno dell'area marina protetta «ISOLE PELAGIE» di cui meglio specificati nel Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2002 "Istituzione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie", per una ampiezza pari a **0,7 miglia nautiche** dai limiti esterni è individuata la "**Fascia di mare a protezione dell'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie**" meglio specificata nelle planimetrie allegate.

Fermo restando il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella **Fascia di mare a protezione dell'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie**, le suddette unità navali in partenza o arrivo nei porti di Lampedusa e Linosa, possono entrare ed uscire in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto, a condizione che mantengono una rotta il più possibile perpendicolare ai limiti di cui ai successivi articoli, compatibilmente con le esigenze di manovra per l'accesso o l'uscita dal porto, anche in relazione alle condizioni meteo marine presenti in loco al momento e rispettando le disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e le norme per prevenire gli abbordi in mare, previa comunicazione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa.

### Articolo 2

**(Fascia di mare di protezione dell'Area Marina Protetta Isola di Lampedusa)**

Tratto di mare circostante l'Isola di Lampedusa, da Punta Galera, verso Ponente, fino alla punta a nord di Cala Pisana, comprendendo Capo Ponente e Capo Grecale, individuata dalle seguenti coordinate (Allegato A):

A	Lat. 35°30.23'N	Long. 012°39.50'E
B	Lat. 35°32.73'N	Long. 012°39.50'E
C	Lat. 35°32.73'N	Long. 012°29.70'E
D	Lat. 35°29.63'N	Long. 012°29.70'E
E	Lat. 35°28.38'N	Long. 012°34.68'E

### Articolo 3

**(Fascia di mare di protezione dell'Area Marina Protetta Isola di Linosa)**

Tratto di mare circostante l'Isola di Linosa, dalla punta a sud di Cala Pozzolana, verso nord, fino alla Punta Calcarella, comprendendo Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio, individuata dalle seguenti coordinate (Allegato B):

F	Lat. 35°51.05'N	Long. 012°54.43'E
G	Lat. 35°53.70'N	Long. 012°53.70'E
H	Lat. 35°53.70'N	Long. 012°50.50'E
I	Lat. 35°51.65'N	Long. 012°49.86'E

### Articolo 4

**(Fascia di mare di protezione dell'Area Marina Protetta Isola di Lampedusa)**

Tratto di mare circostante l'Isola di Lampedusa, individuata dalle seguenti coordinate (Allegato C):

L	Lat. 35°33.90'N	Long. 012°18.10'E
M	Lat. 35°33.90'N	Long. 012°20.70'E
N	Lat. 35°32.00'N	Long. 012°20.70'E
O	Lat. 35°32.00'N	Long. 012°18.10'E

## Articolo 5

### (Disposizioni particolari)

Nelle acque prospicienti l'isola di Lampedusa tra Capo Ponente e Punta Cappellone, con la denominazione di punto di fonda :

P5	Lat. 35°31'48"N	Long. 012°35'00"E
P6	Lat. 35°32'10"N	Long. 012°35'23"E
P7	Lat. 35°31'42"N	Long. 012°31'06"E

è consentito l'ancoraggio delle navi che devono fermarsi per causa di forza maggiore o stato di comprovata necessità ovvero per eseguire un ordine delle autorità, alle seguenti condizioni:

1. Il comandante dell'unità dovrà contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa sul canale VHF 16 o telefonicamente al numero 0922 970141, per informare delle proprie intenzioni;
2. Il comandante dell'unità rispetti gli obblighi relativi a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Prima di dare fonda sul punto indicato, il comandante della nave dovrà ricevere l'autorizzazione via radio dell'Autorità Marittima;

durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda, inoltre, il comandante di bordo dovrà:

1. Mantenere l'assetto di navigazione;
2. Mantenere l'ascolto radio continuo in VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
3. Rafforzare, in caso di condizioni meteo marine avverse, i servizi di guardia ed adottare ogni utile precauzione al fine di consentire la permanenza in sicurezza sia per la nave che per la tutela dell'ambiente marino.

A bordo delle navi alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori di manutenzione ad eccezione, in caso di urgenza o comprovata necessità, di interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore e di governo, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino pericoli o rischi di inquinamento; è inoltre vietato effettuare qualunque tipo di operazione commerciale e di rifornimento ( idrico, di carburante o di altra natura ).

## Articolo 6

### (Disposizioni finali e sanzioni)


La presente ordinanza, entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 01 maggio 2016 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dalla data di pubblicazione fino a conclusione dei lavori, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 30.04.2016

IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Paolo MONACO

**Allegato A**



**Allegato B**

